



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
P.le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
PRESSO LE PALAZZINE ISTITUZIONALI E LE AREE INTERNE AL COMPENSORIO
ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio triennale di dezanzarizzazione, derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi presso le palazzine istituzionali e le aree interne al Compensorio Istituzionale dell'Ente, come rappresentato nella planimetria allegata.

Art. 2

Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere eseguito presso l'Istituto Romano di San Michele in piazzale Antonio Tosti 4, Roma, in conformità ai seguenti parametri e modalità.

a) Dezanzarizzazione

I trattamenti, per un totale di 6 interventi all'anno (18 nel triennio) dovranno essere di due tipi:

a.1) *adulticida*: da effettuare nelle zone individuate in planimetria allegata. La periodicità degli interventi dovrà essere da aprile a fine settembre, con utilizzo di insetticidi a basso impatto ambientale e profilo tossicologico più favorevole per la tutela della salute.

I trattamenti devono essere eseguiti in sicurezza, in assenza di persone e animali domestici ed in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. Gli operatori che eseguono il trattamento devono accertarsi che le finestre e le porte degli edifici interessati e di quelli adiacenti, dove il prodotto può arrivare, siano chiuse.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla preparazione dei cartelli relativi gli interventi adulticida su tutte le aree oggetto d'intervento, di dimensione e carattere ben visibile e leggibile riportante i riferimenti della ditta esecutrice (compresi telefono e fax). La Ditta dovrà affiggere i cartelli con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data dei trattamenti.

Le date dei trattamenti adulticida sono comunque soggette alle condizioni meteo (tenendo conto per esempio di forti fenomeni di pioggia), che potrebbero risultare svantaggiose per l'efficacia del trattamento e avverse alla proliferazione delle zanzare. Pertanto, se necessario, dovranno essere apportate le opportune modifiche alle date degli interventi per garantire la buona riuscita e l'efficacia dei trattamenti.

a.2) *larvicida*: da eseguire con introduzione di pastiglie insetticida nelle caditoie delle aree individuate in planimetria allegata. La periodicità degli interventi dovrà essere da aprile a fine settembre, con utilizzo di insetticidi autorizzati per la lotta larvicida alle zanzare, prediligendo prodotti a basso impatto ambientale.

La dezanzarizzazione dovrà essere effettuata all'interno del Compensorio Istituzionale dell'Ente così come individuato nell'allegata planimetria, per l'estensione di circa 5 ettari.

b) Derattizzazione

La derattizzazione dovrà essere eseguita con l'utilizzo di erogatori e con l'effettuazione di 8 interventi l'anno (24 nel triennio).

Gli erogatori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- doppia chiusura con esca di sicurezza, ovvero solidi, antimanomissione e ben fissati ad un supporto per evitarne l'asportazione;
- contenimento sicuro dell'esca inaccessibile all'uomo e agli animali domestici;
- adattabilità alle esche solide;
- accessibilità solo al roditore da colpire;
- resistenza ai fattori metereologici, sia dell'esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti all'aperto);
- resistenza all'urto e allo sfondamento;
- colore non vivace per passare inosservati ai bambini;
- dimensioni e forme non ingombranti;
- chiusura a chiave speciale di facile utilizzo;
- possibilità di fissaggio.

La rete di erogatori fissi dovrà essere opportunamente riportata su apposita cartografia e messa a disposizione dell'Istituto, aggiornandola all'occorrenza.

Le eventuali carcasse animali e feci rinvenute durante gli interventi dovranno essere rimosse prontamente per il corretto smaltimento, con eventuale disinfezione ove necessario.

A seguito del controllo le aree in cui sono posizionate le esche devono essere lasciate pulite ed in sicurezza.

Le esche dovranno essere frequentemente cambiate al fine di evitare fenomeni di assuefazione.

Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l'operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre all'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche raticide.

La derattizzazione dovrà essere effettuata all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente così come individuato nell'allegata planimetria, negli edifici sotto elencati:

- Palazzina Uffici comprese le zone immediatamente limitrofe e c.t.; piani terreno (uffici, archivi, servizi igienici, CED e parti comuni) e primo (uffici, servizi igienici e parti comuni);
- Portineria comprese le zone immediatamente limitrofe, piano terreno;
- Magazzino comprese le zone immediatamente limitrofe; piano terreno;
- Palazzina Toti comprese le zone immediatamente limitrofe e c.t.; piani terreno, primo, secondo, terzo, quarto (ambienti di casa di riposo ed RSA compresa Cappella e locali cappellano, esclusa cucina, mensa e bar);
- Palazzina Giuliani comprese le zone immediatamente limitrofe e c.t.; usi istituzionali ai piani interrato (magazzini, spogliatoi e magazzini servizio manutentivo), terreno (saloni e parti comuni), secondo (appartamento religiose) e vani scala da piano interrato a piano quarto;

c) Disinfestazione

La disinfestazione dovrà essere svolta con 3 interventi all'anno (9 nel triennio) per l'eliminazione di insetti quali Acaridi, Afanitteri, Blattidi, Formicidi, Muscidi, Vespidi e altri insetti indesiderati che possano causare inconvenienti igienico-sanitari.

La disinfezione dovrà essere eseguita in sicurezza attraverso irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi presso tutti gli ambienti indicati nella tabella sottostante e in riferimento alla planimetria allegata:

- Palazzina Uffici comprese le zone immediatamente limitrofe e c.t.; piani terreno (uffici, archivi, servizi igienici, CED e parti comuni) e primo (uffici, servizi igienici e parti comuni);
- Portineria comprese le zone immediatamente limitrofe, piano terreno;
- Magazzino comprese le zone immediatamente limitrofe; piano terreno;
- Palazzina Toti comprese le zone immediatamente limitrofe e c.t.; piani terreno, primo, secondo, terzo, quarto (ambienti di casa di riposo ed RSA compresa Cappella e locali cappellano, esclusa cucina, mensa e bar);

- Palazzina Giuliani comprese le zone immediatamente limitrofe e c.t.; usi istituzionali ai piani interrato (magazzini, spogliatoi e magazzini servizio manutentivo), terreno (saloni e parti comuni), secondo (appartamento religiose) e vani scala da piano interrato a piano quarto;

d) Dezanzarizzazione, derattizzazione e disinfestazione di emergenza

L'Appaltatore dovrà garantire interventi di dezanzarizzazione, derattizzazione, e disinfestazione di emergenza, su richiesta dell'Istituto, quando si verifichi una circostanza critica ovvero una difficoltà imprevista ed eccezionale, tali da richiedere un intervento immediato o rapido, comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

Gli interventi di emergenza saranno compresi nel canone omnicomprendivo, senza limite di numero di interventi annui e non potranno essere oggetto di pretese di compensi ed indennizzi aggiuntivi da parte dell'impresa appaltatrice.

e) Prescrizioni generali sulla qualità dei prodotti e sullo svolgimento del servizio

e.1) Prodotti

I prodotti dovranno essere utilizzati attenendosi scrupolosamente alle indicazioni delle relative etichette e delle schede di sicurezza. L'utilizzo di prodotti e attrezzature dovrà avvenire in totale sicurezza. Occorre evitare che i biocidi vengano a contatto con prodotti destinati al consumo umano e animale. Gli operatori addetti al trattamento dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Nella scelta dei prodotti da utilizzare dovrà essere valutato, oltre ad efficacia e durata d'azione degli stessi, anche l'impatto ambientale, dando la precedenza a prodotti meno inquinanti e con minor rischio per la salute.

Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere consegnate al Settore preposto all'esecuzione del contratto all'atto dell'avvio dell'esecuzione dello stesso e comunque prima dell'utilizzo degli stessi.

Tutti i prodotti chimici utilizzati, naturali o di sintesi, devono essere Presidi Medico-Chirurgici (biocidi, D.L.vo 174/2000 e successive modifiche e integrazioni) regolarmente registrati, approvati dal Ministero della Salute dietro assenso dell'Istituto Superiore di Sanità.

e.2) Svolgimento del servizio

Tutte le operazioni di dezanzarizzazione, derattizzazione e disinfestazione dovranno essere realizzate interamente con mezzi, materiali e prodotti messi a disposizione dall'Appaltatore.

All'inizio di ogni anno di durata del contratto tutti gli interventi dovranno essere concordati e calendarizzati in accordo con il responsabile dell'esecuzione del servizio. Sono ammesse variazioni temporali degli interventi in relazione ai risultati del monitoraggio, o a causa di avverse condizioni atmosferiche o nel caso in cui, durante l'espletamento del servizio, si verificassero impedimenti tecnici non imputabili a negligenza o colpa dell'impresa appaltatrice. Ogni impedimento tecnico dovrà comunque essere tempestivamente comunicato per iscritto al responsabile dell'esecuzione del servizio.

Ogni intervento dovrà essere preceduto da un sopralluogo conoscitivo per definire al meglio l'esecuzione e seguito da verifica circa l'efficacia dell'intervento stesso e per l'eventuale rimozione di resti.

L'Appaltatore, al termine dell'esecuzione degli interventi periodici previsti dal calendario e di eventuali interventi straordinari, dovrà consegnare al responsabile dell'esecuzione del servizio le relative bolle di lavoro con specificati i prodotti utilizzati e il tipo di interventi effettuati; dovrà inoltre relazionare in merito agli esiti degli interventi a scopo di monitoraggio delle infestazioni annotando eventuali anomalie.

Gli interventi dovranno essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio.

La Ditta deve disporre, fin dall'inizio del contratto, delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, presentando su richiesta dell'Istituto la documentazione che ne comprovi il possesso.

La Ditta dovrà inoltre provvedere alla preparazione e collocazione di idonei cartelli e segnaletica come richiamato ai precedenti punti a) e b).

A decorrere dalla consegna dei servizi e fino allo scadere del contratto, ogni inconveniente determinato da rotture di erogatori o da asportazione degli avvisi nelle aree oggetto di intervento, dovrà essere tempestivamente risolto mediante esecuzione di idoneo intervento da effettuarsi entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione a mezzo pec. Tali interventi non potranno essere oggetto di pretese di compensi ed indennizzi aggiuntivi da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 3

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata triennale.

Art. 4

Canone

Il canone annuo è fissato in misura conforme all'offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Il pagamento del canone avverrà a cadenza periodica a trimestre posticipato secondo quanto disposto al successivo art. 14.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- d) Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalle norme in vigore in materia.

Inoltre l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9

Variazioni entro il 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla lettera a) b) c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art.10

Sospensione dell'esecuzione del contratto Verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per :

- a) Avverse condizioni climatiche
- b) Cause di forza maggiore
- c) Altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11

Attestazione di regolare esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- 2) L'indicazione dell'esecutore
- 3) Il nominativo del direttore dell'esecuzione
- 4) Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
- 5) L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore

6) La certificazione di regolare esecuzione.

Art. 12**Inadempimenti e penalità**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione appaltante, previa comunicazione scritta della contestazione e dell'invito ad adempiere, applicherà, ad ogni inadempienza una penale da € 20,00 a € 200,00, secondo la gravità dell'inadempimento, come segue:

1. mancato rispetto delle tempistiche previste dal calendario delle operazioni in base a quanto previsto dal presente capitolato: € 20,00 per ogni giorno di ritardo
2. uso di prodotti non conformi alle norme specifiche o a quanto richiesto nel capitolato: € 200,00 per ogni infrazione;
3. mancato intervento su richiesta di emergenza (ritardo superiore a 24 ore nell'intervento richiesto): € 100,00 per ogni infrazione;
4. uso di mezzi o attrezzature non conformi alle norme o al capitolato: € 100,00 per ogni infrazione;
5. inefficacia dell'intervento per impiego errato dei prodotti, eccessiva diluizione degli stessi, uso di metodologie non corrette: € 100,00 per ogni infrazione, oltre alla prescrizione di ripetere l'intervento senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante;
6. mancata predisposizione della pubblicità degli interventi: € 100,00 per ogni infrazione;
7. parziale mancata copertura delle zone e/o edifici previsti per gli interventi: € 100,00 per ogni infrazione;

Le penali saranno applicate dal Responsabile dell'esecuzione del servizio tramite apposito atto da notificare alla ditta appaltatrice, la quale potrà produrre osservazioni e giustificazioni in merito entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto. Il Responsabile, a suo insindacabile giudizio, può decidere l'accoglimento parziale o totale delle giustificazioni addotte o procedere al diniego. In quest'ultimo caso l'importo delle penali determinate vengono decurtate dalla prima fattura utile, con provvedimento motivato da notificare alla ditta appaltatrice.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, o di procedere all'esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 13**Risoluzione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito con lettera raccomandata AR indirizzata alla ditta esecutrice con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 14

Pagamento delle fatture

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e immediati.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro i termini di 60 giorni dal ricevimento della fattura inoltrata telematicamente (codice IPA UF91JC).

La ditta appaltatrice non potrà pretendere interessi per eventuali ritardi nel pagamento dovuto qualora questi dipendano dall'espletamento degli obblighi normativi necessari per renderlo esecutivo.

Art. 15

Revisione prezzi del servizio

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio del Comune di Roma.

Art. 16

Proroga contrattuale

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

La proroga contrattuale può essere richiesta dall'Amministrazione appaltante alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

Art. 17

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti sulla base dell'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 19**Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registri ed ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 20**Effetti obbligatori del contratto**

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 21**Divieto di cessione del contratto e subappalto**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22**Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio compito ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni a cose, a chiunque appartenenti e a persone.

L'assicurazione dovrà quindi comprendere anche i danni cagionati ai locali ed alle attrezzature concesse in uso per l'espletamento del servizio. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Istituto prima dell'inizio del servizio.

Art. 23**Luogo di esecuzione e foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà espressamente comunicare il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno demandate per competenza al Tribunale di Roma.

Art. 24**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 25

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica delle capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto
- b) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo
- c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara
- d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno all'Amministrazione
 - i concorrenti che partecipano alla seduta di gara
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante.


L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Allegato:

- planimetria generale

Letto e sottoscritto
(Il legale Rappresentante)



- LEGENDA FABBRICATI OGGETTO DEL SERVIZIO
- ① PALAZZINA UFFICI
 - ② PALAZZINA TOTI
 - ③ PALAZZINA GIULIANI
 - ④ PORTINERIA
 - ⑤ MAGAZZINO

AREA OGGETTO DEL SERVIZIO
50.000 MQ

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
 Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 ROMA
 SERVIZIO DI DEANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE NEL COMPRESORIO ISTITUZIONALE
 PLANIMETRIA GENERALE